

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2010**

sottoscritto il _____ 2009 a Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2010:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione trattante
Dr. Antonio MASTRAPASQUA

Il Direttore Generale
Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane
Dr. Mauro NORI

Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Gregorio TITO

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

Oreste Ciarrocchi

CISL/FP

Giorgio Allegrini

UIL/PA

Adriano Petricca

CSA di CISAL/FIALP

Arturo Giambelli

CUB – RDB PI

Luigi Romagnoli

INDICE

Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 1	4
Risorse finanziarie Aree professionali A B C.....	4
Art. 2	5
Piani di lavoro, coefficienti di merito	5
e indicatori di qualità.....	5
Art. 3	8
Prestazioni di lavoro straordinario e in turno.....	9
Art. 4	10
Norme in materia di trattamento accessorio	10
Art. 5	Errore. Il segnalibro non è definito.
Risorse finanziarie personale ex art.15 legge n.88/1989	9
Art. 8	11
Norme finali	11

Art. 1

Risorse finanziarie Aree professionali A B C

1. L'ipotesi di fondo del personale delle aree professionali A B C per l'anno 2010 è stato costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL 1998/2001, dell'art. 4 del biennio economico 2000/2001, dell'art. 26 del CCNL 2002/2005, degli artt. 1, commi 1 e 2 e 35, comma 4 del CCNL 2006/2009 nonché delle prescrizioni contenute nel del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con legge 133/2008, con particolare riferimento all'art. 67, c. 3 (sulle risorse ex art.18 legge 88/89) e c. 5 (modifica del c.189 della legge 266/2005, a proposito di limite massimo dei fondi per la contrattazione integrativa).
2. Le risorse finanziarie per l'anno 2010, quantificate secondo le disposizioni vigenti in Euro 320.706.106, saranno destinate secondo la tabella che segue:

Utilizzo	Euro
Sviluppo professionale	38.000.000
Sistema indennitario e compensi per particolari compiti	85.500.000
Straordinario e turni	3.200.756
Compensi incentivanti speciali	145.950.815
Incentivo la produttività	48.054.535
Totale	320.706.106

3. Considerato che la quantificazione del fondo è stata effettuata in via presuntiva ed a normativa (di legge e contrattuale) vigente, le parti si impegnano a considerare definitiva la sottoscrizione di questo accordo solo nel caso in cui in sede di determinazione definitiva del fondo dovessero risultare, rispetto alla cifra totale qui sopra indicata, variazioni in più o in

meno in misura inferiore a 18 milioni. In tal caso, l'Istituto comunicherà preventivamente alle OO.SS. l'importo definitivo del fondo e provvederà poi ad inviare agli Organi di controllo ed ai Ministeri vigilanti questa bozza di accordo, accompagnata da una relazione tecnica sulla quantificazione definitiva del fondo.

Art. 2

Piani di lavoro, coefficienti di merito e indicatori di qualità

1. Le risorse destinate alla remunerazione degli obiettivi di produttività e qualità collegati ai piani di produzione approvati dagli Organi dell'Istituto sono corrisposte sulla base del coefficiente di merito attribuito a ciascun dipendente che misura la qualità e la capacità innovativa della prestazione lavorativa.
2. Il coefficiente di merito di cui al comma precedente è espresso con un parametro pari:
 - a 0, in caso fatti e di gravi circostanze che hanno comportato l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dalla lettera c) fino alla g) dell'art.2, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina;
 - a 0.40, nel caso di una prestazione lavorativa negativa con riferimento agli obiettivi assegnati e con ricadute negative sul gruppo di lavoro;
 - a 0.85, nel caso di una prestazione lavorativa che ha determinato un raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore a quelli assegnati determinati da fattori esogeni;
 - a 1, nel caso di una prestazione lavorativa in linea con gli obiettivi assegnati;
 - a 1.5, nel caso di un apporto lavorativo altamente innovativo.

3. L'attribuzione del parametro di cui al comma precedente viene effettuata dal dirigente con provvedimento motivato e scritto, comunicato all'indirizzo mail del dipendente, prima dell'erogazione degli acconti e del saldo.
4. Avverso i provvedimenti con i quali viene attribuito un parametro inferiore ad 1, salvo il caso dell'irrogazione di sanzioni disciplinari, è ammesso, nel termine di 30 giorni, il ricorso al Direttore regionale (o al Direttore Centrale Risorse Umane per i dipendenti delle Sedi Regionali e della Sede Centrale). Il Dirigente adito, sentito il dipendente che può avvalersi dell'assistenza di un legale o di una OO.SS, decide entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale il ricorso si intende accolto.
5. La misura della produttività è determinata attraverso i seguenti indicatori ricavabili del cruscotto direzionale;
 - a livello di Direzione provinciale e sub provinciale dall'indicatore "globale di sede", per quanto concerne la produttività e dall'indicatore "sintetico di qualità dei processi primari" per la qualità ed i progetti regionali;
 - a livello di Direzione regionale attraverso la media ponderata dei singoli "indicatori", cui all'interlinea precedente, delle sedi della regione;
 - a livello di Direzione generale attraverso la media ponderata dei singoli "indicatori" di Direzione regionale.
6. Ai fini della corresponsione dell'incentivo per la produttività verranno utilizzati i seguenti parametri;

% di raggiungimento dell'obiettivo di produttività	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
>100%	120%
= al 100%	100%

Tra 99% e 95%	90%
Tra 94% e 90%	80%
< del 89%	70%

7. Ai fini della valutazione dell'incentivazione speciale, gli obiettivi di miglioramento saranno determinati attraverso i seguenti parametri:

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità dei processi primari della Sede (consuntivato rispetto all'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
> di 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
< 89	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

8. La corresponsione dei compensi speciali legati alla qualità del servizio avviene sulla base dei seguenti parametri:

% di raggiungimento dell'obiettivo di qualità	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
100%	100%
da 90% a 99%	proporzione lineare
< del 89%	80%

9. L'erogazione dei compensi di cui al presente articolo avviene con le seguenti modalità:

- acconto dell'incentivazione ordinaria, nel mese di luglio previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e nell'importo massimo del 20% del relativo budget;
- acconto dell'incentivazione speciale, nel mese di novembre, previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e nell'importo massimo del 20% del relativo budget;
- saldo dell'incentivazione ordinaria e speciale, nel mese di aprile dell'anno successivo previa verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- anticipazione mensile dei compensi incentivanti speciali secondo le vigenti modalità.

10. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, di cui al comma precedente, è oggetto di discussione nell'ambito dell'Osservatorio della produttività all'uopo costituito.

Art. 3

Prestazioni di lavoro straordinario e in turno

1. Il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario.

Art. 4

Norme in materia di trattamento accessorio

1. Nell'attribuzione dei compensi incentivanti sarà valorizzato il particolare apporto individuale del personale amministrativo, direttamente impegnato nelle attività produttive e di supporto non destinatario di compensi aggiuntivi e continuativi ad altro titolo, con la previsione di una maggiorazione del coefficiente individuale nella misura massima del 7%. Tale maggiorazione si applica per il personale appartenente alle posizioni economiche da A1 a C2.

Art. 5

Modalità di remunerazione delle indennità connesse alla posizione organizzativa
(Da sviluppare)

Art. 6

Sistema di valutazione
(Da sviluppare)

Art. 7

Risorse finanziarie personale ex art.15 legge n.88/1989

1. Il fondo del personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 1° c. legge 88/89 per l'anno 2010 è stato costituito ai sensi dell'art. 44 del CCNL 1998/2001, dell'art. 4 del biennio economico 2000/2001, dell'art. 25 del CCNL 2002/2005 biennio economico 2002/2003, e dell'art. 5 comma 2 del biennio economico 2004/2005, dell'art. 36 c. 2 del CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 nonché delle prescrizioni contenute nel del D.L. 112/2008, convertito con

modificazioni con legge 133/2008, con particolare riferimento all'art. 67, c. 3 (sulle risorse ex art.18 legge 88/89) e c. 5 (modifica del c.189 della legge 266/2005, a proposito di limite massimo dei fondi per la contrattazione integrativa).

2. Le risorse finanziarie, quantificate in Euro 2.772.967, sono utilizzate secondo la tabella che segue:

Utilizzo	Euro
Straordinario e turni	
Sistema indennitario	1.400.000
Compensi incentivanti speciali	459.442
Incentivo la produttività	913.525
Totale	2.772.967

3. Considerato che la quantificazione del fondo è stata effettuata in via presuntiva ed a normativa (di legge e contrattuale) vigente, le parti si impegnano a considerare definitiva la sottoscrizione di questo accordo solo nel caso in cui in sede di determinazione definitiva del fondo dovessero risultare, rispetto alla cifra totale qui sopra indicata, variazioni in più o in meno in misura inferiore a 200mila euro. In tal caso, l'Istituto comunicherà preventivamente alle OO.SS. l'importo definitivo del fondo e provvederà poi ad inviare agli Organi di controllo ed ai Ministeri vigilanti questa bozza di accordo, accompagnata da una relazione tecnica sulla quantificazione definitiva del fondo.

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI si confermano le disposizioni dei previgenti CCNI ove applicabili.